



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Copia deliberazione della Giunta Comunale

N. 117 Data 18/05/2010	Oggetto: "NONA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO: VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' AI SENSI D.LGS 152\2006 E S.M.E.I. E DELLA L.R. 10\2010 – ESCLUSIONE"
---	--

L'anno duemiladieci (2010) il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio alle ore 15,00 in Poggibonsi e nella Civica Sede Comunale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal

COCCHERI LUCIA	- SINDACO
MINUTELLA ANGELO	- VICE SINDACO
CECCHERINI DARIO	- ASSESSORE
CONVERTITO FILOMENA	- ASSESSORE
D'AMATO BIANCA	- ASSESSORE
SIGNORINI GIAMPIERO	- ASSESSORE

ASSENTI: BECATTELLI SILVANO.

Assiste il Segretario Dott. Roberto Dottori.-

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Dirigente il Settore interessato Arch. Adriano Bartoli per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ed ha attestato che l'atto non comporta impegno o diminuzione di entrata.

Approvato e sottoscritto:

LA GIUNTA COMUNALE

Si premette che con deliberazione di indirizzo n. 13 del 25 febbraio 2010 il Consiglio Comunale ha avviato il procedimento per la formazione di una modesta variante al Regolamento urbanistico vigente, la nona in ordine di tempo da quando lo stesso è stato redatto.

Visto che il Regolamento urbanistico è stato adottato con atto del Consiglio Comunale n. 45 del 26 luglio 2001 e approvato in via definitiva con atto dello stesso Consiglio n. 5 del 31 gennaio 2002, divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. del 27 marzo 2002 e che successivamente sono state apportate n. 8 varianti al Regolamento Urbanistico.

Vista la Direttiva Europea n. 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente;

Vista la Legge R.T. 03/01/2005 "Norme per il Governo del Territorio";

Vista la Delibera del Presidente della Giunta Regionale 4/R/2007 "Regolamento di attuazione dell'art. 11 comma 5 della Legge R.T. n. 1/2005"

Dato atto che il 13 Febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito in parte il D.Lgs 152/2006 per quanto attiene i procedimenti per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e per l'autorizzazione ambientale integrata;

Vista la Legge R.T. 12 febbraio 2010 n. 10 " Norme in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza;

Richiamata la propria deliberazione di G.C. n. 165 del 24/11/2009 ove si individua, per i piani e i programmi che sono di competenza comunale, la Giunta comunale quale autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che si avvale per tale funzione del supporto tecnico del Settore Qualità Urbana, ora denominato Gestione del Territorio e in particolare del Servizio Ambiente;

Preso atto che i contenuti dell'intervento di variante sono argomentati nel Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio - Arch. Adriano Bartoli, allegata al presene atto per farne parte integrante e sostanziale (all A);

Rilevato pertanto, come prescritto all'art. 7 del D.Lgs 3/04/2006 n. 152 , che sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, che) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Tutto ciò premesso e verificato,

Evidenziato che, come si evince dal Rapporto preliminare, si è ritenuto necessario il coinvolgimento all'Agenzia Regionale per l'Ambiente ARPAT, limitatamente all'esame degli effetti derivanti dalle nuove normative che riguardano la realizzazione di antenne per la telefonia mobile, in quanto unica materia che possa avere un qualche impatto ambientale;

Vista la lettera prot. 10714 del 09/04/2010, con la quale il Settore Gestione del Territorio provvedeva ad inoltrare alla Agenzia regionale per la Protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T) la richiesta di parere di assoggettabilità ai sensi dell'art.22, comma 3[^] della L.R. n. 10/2010, corredata della documentazione necessaria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, (all. B);

Rilevato che l'A.R.P.A.T non ha ritenuto fornire alcun contributo nel termine di trenta giorni di cui all'art. 22, comma 3[^] della L.R. n. 10/2010;

Vista la relazione (all. C) a firma del Responsabile del Servizio Ambiente, Dott. Marco Neri, individuato come supporto tecnico per le valutazioni ambientali, in cui si ribadisce che non è opportuno assoggettare la proposta di variante al Regolamento urbanistico al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il Rapporto conclusivo di Verifica di assoggettabilità alla VAS redatto dal Dirigente Settore Gestione del Territorio - Arch. Adriano Bartoli (all. D)

Visto l'art. 12, 4[^] comma del D.Lgs 152/2006 secondo cui l' autorità competente, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano dalla Vas;

Vista anche la recentissima L.R. 12/02/2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza"

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i.

Vista la Direttiva 42/2001/CE;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 87/2009

Ritenuta la propria competenza come previsto all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità:

DELIBERA

- 1) Di approvare il Rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. redatto dal Dirigente Settore Gestione del Territorio, della nona Variante al Regolamento Urbanistico" parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A), di approvare il relativo Rapporto conclusivo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) predisposto dal Settore Gestione del Territorio a firma del Dirigente - Arch. Adriano Bartoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. D), così come confermato dall'organo di valutazione del Servizio Ambiente -Dott. Marco Neri (all.C) che si allega la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di escludere, in qualità di Autorità competente, in base all'art. 12, comma 4[^] del D.lgs. 152/2006 e s.m.e i. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la nona Variante al Regolamento Urbanistico;
- 3) Di disporre per gli adempimenti di pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente, e all'Albo Pretorio come previsto all'art. 12, comma 5[^] del D.lgs. 152/2006 e s.m.e i.
- 4) Di comunicare l'esito della presente deliberazione all' Autorità procedente, nella prossima seduta del Consiglio comunale in quanto l'atto medesimo fa parte integrante dell'iter della Valutazione Integrata che accompagna l'adozione della nona Variante al Regolamento Urbanistico ;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4' del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI POGGIBONSI

(ALL.A)

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

NONA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

**RAPPORTO PRELIMINARE
Verifica di Assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

**RESPONSABILE PROCEDIMENTO
REDAZIONE VERIFICHE**


arch. Adriano Bartoli
geom. M. Martini - arch. P. Todaro

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato finalizzato alla verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. della nona variante al Regolamento Urbanistico Comunale.

Per valutare se l'intervento di cui trattasi possa prevedere impatti significativi sull'ambiente si fa riferimento all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., rilevando che l'intervento si colloca al comma 3 essendo in presenza di **"piccole aree a livello locale"** ove, peraltro, si interviene **con modifiche minime ad un atto di governo** già vigente.

Si fa inoltre riferimento alle disposizioni della Legge Regionale 12 febbraio 2010 nr. 10 *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza"*

A tal proposito si rende necessario procedere alla **verifica di assoggettabilità**, ai sensi dell'art. 12 e successivi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 oltre che dell'art. 22 della legge regionale 10/10 tenendo presenti i seguenti ulteriori riferimenti normativi:

- Direttiva 42/2001/CE
- L.R. 1/2005
- D.P.G.R. 4/R/2007

CONTENUTI ED EFFETTI DELL'ATTO

Il Comune di Poggibonsi è dotato di Piano Strutturale che è stato definitivamente approvato, a seguito di preliminare sottoscrizione di un accordo di pianificazione in data 12 gennaio 2000, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 11 febbraio 2000, con deliberazione del Consiglio Provinciale di Siena nr. 10 del 2 febbraio 2000 e con Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano nr. 49 del 1 febbraio 2000. Il piano strutturale è divenuto efficace in seguito alla pubblicazione dei suddetti atti sul B.U.R.T. in data 24 maggio 2000.

Il Regolamento Urbanistico è stato adottato con atto del Consiglio Comunale n. 45 del 26 luglio 2001 e approvato in via definitiva con atto dello stesso Consiglio n. 5 del 31 gennaio 2002, divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. del 27 marzo 2002.

Successivamente sono state apportate le seguenti varianti:

- La prima variante relativa a modifiche normative e cartografiche di varia natura è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 46 in data 26 luglio 2002 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 65 in data 28 novembre 2002 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 5 febbraio 2003.
- La seconda variante relativa alle sedi delle Associazioni di volontariato è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 16 in data 26 marzo 2003 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 56 in data 24 luglio 2003 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 3 settembre 2003.
- La terza variante relativa a modifiche normative e cartografiche di varia natura è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 54 in data 24 luglio 2003 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 97 in data 18 dicembre 2003 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 4 febbraio 2004.
- La quarta variante relativa a modifiche normative e cartografiche di varia natura è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 25 in data 22 aprile 2004 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 79 in data 26 ottobre 2004 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 7 dicembre 2004.
- La quinta variante relativa alla individuazione dei tracciati della nuova strada regionale nr. 429 e della pista ciclabile per Siena è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 12 in data 3 febbraio 2005 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 41 in data 10 giugno 2005 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 27 luglio 2005.
- La sesta variante relativa a modifiche normative e cartografiche di varia natura è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 43 in data 10 giugno 2005 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 83 in data 11 novembre 2005 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 21 dicembre 2005.
- La settima variante relativa a modifiche normative e cartografiche di varia natura è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 65 in data 10

novembre 2006 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 11 in data 12 marzo 2007 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 23 maggio 2007.

- L'ottava variante relativa alla verifica delle previsioni infrastrutturali che contengono vincoli preordinati all'esproprio (art.55 L.R. 1/2005) e a modifiche normative e cartografiche di varia natura è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 29 in data 24 maggio 2007 e approvata in via definitiva con atto dello stesso Consiglio nr. 58 in data 16 novembre 2007 divenendo definitivamente efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. in data 27 dicembre 2007.

Nella presente fase si rende necessario proseguire in questa attività di continuo aggiornamento della parte operativa del Regolamento urbanistico, in modo da adeguare lo stesso alle attuali necessità, sia mediante adeguamenti cartografici alle previsioni che riguardano varie opere ed infrastrutture pubbliche, di pubblico interesse o di pubblico servizio, in modo da renderne possibile o la realizzazione se da costruire o la migliore utilizzazione se esistenti, sia mediante aggiornamenti normativi finalizzati:

- a. all'adeguamento a sentenze della giustizia amministrativa;
- b. a rendere operative norme di legge o regolamentari nel frattempo entrate in vigore;
- c. ad assicurare una migliore aderenza delle normative comunali fin qui vigenti al dettato di norme regionali o statali in essere;
- d. alla migliore gestione di alcune aree di proprietà pubblica o di pubblico interesse, anche con riferimento ad una valorizzazione del patrimonio pubblico e della sua redditività.

Inoltre, dato atto che la gestione del primo quinquennio di attività (2002/2007) è stata registrata nell'ambito della 8^a Variante con il bilancio quantitativo e le valutazioni qualitative degli interventi e con l'individuazione del saldo residuo ancora disponibile che ha consentito di rilanciare il quadro previsionale di un secondo quinquennio di attività del Regolamento Urbanistico (2007/2012), si ritiene inutile mantenere la previsione di cui al 7° comma dell'articolo 3 delle norme di attuazione vigenti circa la necessità delle verifiche biennali dello stato di attuazione delle previsioni del Regolamento urbanistico. Tale verifica, per il periodo che va dall'ottava variante al momento attuale dovrà comunque essere effettuata e farà parte delle premesse della variante cui le indicazioni fin qui esposte si riferiscono.

In particolare ed in modo dettagliato le modifiche al Regolamento urbanistico apportate con la variante oggetto di valutazione riguardano i seguenti ambiti cartografici:

- A. Modifica tracciato della circonvallazione stradale di Staggia Senese. Tale variante si rende necessaria per adeguare le previsioni urbanistiche al progetto di massima redatto dalla Regione Toscana, in quanto tale infrastruttura era già individuata nel Regolamento Urbanistico vigente. Tale operazione si rende necessaria anche ai fini del rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di espropri.
- B. Modifica perimetro cimiteriale al Capoluogo. Con proprio atto n.8 in data 28/01/2010 il Consiglio Comunale ha deliberato consentendo la realizzazione di una struttura sportiva nella fascia di rispetto cimiteriale, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934

Dato che anche dal punto di vista urbanistico l'area è classificata come soggetta a vincolo cimiteriale si deve provvedere alla analoga riduzione della previsione in modo da adeguare la previsione stessa ai precedenti indirizzi del Consiglio comunale.

- C. Modifica area da Servizi a Impianti sportivi al Bernino. In questo caso si tratta di eliminare la previsione di area per servizi pubblici, introdotta con la sesta variante e destinata ad ospitare la sede di una associazione di volontariato locale. A causa di mutati programmi della stessa associazione la previsione si rileva non più attuale e quindi l'area può essere destinata a Impianti sportivi, similmente a quelle limitrofe. La proprietà è della amministrazione Comunale.
- D. Modifica area cortile scuola Calamandrei. In questo caso si è rilevato come una modesta parte della pertinenza esterna della scuola elementare Calamandrei, situata nel capoluogo in Via Suali, sia stata erroneamente classificata in passato come Residenziale di completamento B1. Data la proprietà pubblica della stessa e l'uso già in atto come pertinenza scolastica si provvede alla sua corretta classificazione nella destinazione "Edifici ed aree pubbliche".
- E. Modifica perimetro area distributore in località Le Lame. Si tratta in questo caso di modificare il perimetro dell'area di pertinenza di un distributore stradale, riconducendola a quella effettivamente utilizzata a servizio dell'impianto.

Le modifiche proposte con la variante riguardano anche alcuni aspetti normativi e precisamente:

- F. Abrogazione comma 7 articolo 3 per verifica biennale previsioni, dando atto che la gestione del primo quinquennio di attività (2002/2007) è stata registrata nell'ambito della 8^a Variante con il bilancio quantitativo e le valutazioni qualitative degli interventi e con l'individuazione del saldo residuo ancora disponibile che ha consentito di rilanciare il quadro previsionale di un secondo quinquennio di attività del Regolamento Urbanistico (2007/2012), si ritiene inutile mantenere la previsione delle norme di attuazione vigenti circa la necessità delle verifiche biennali dello stato di attuazione delle previsioni del Regolamento urbanistico. Tale verifica, per il periodo che va dall'ottava variante al momento attuale è stata effettuata e fa parte della relazione di accompagnamento alla presente variante.
- G. Aggiunta norma sulla non trasformabilità dei garage in zone A e B1. Per meglio corrispondere alle indicazioni della legge 122/80 si ritiene esplicitare in maniera diretta il divieto di trasformazione di locali destinati a garage, dato che tali interventi sottrarrebbero posti auto nei centri urbani, condizione che appare invece necessario tutelare dato che tali attrezzature appaiono comunque carenti.
- H. Modifica normativa sulla realizzazione di antenne per la telefonia. In adempimento delle disposizioni del Codice delle Comunicazioni e per adeguare la normativa comunale al contenuto di specifiche sentenze della giustizia amministrativa che hanno riguardato la materia ed interessato anche direttamente questa amministrazione, si ritiene estendere la possibilità urbanistica di installazione delle antenne per telefonia mobile a tutto il territorio comunale, mantenendo comunque il divieto per motivi di

impatto nelle zone boscate e negli ambiti di reperimento di aree protette di interesse locale.

- I. Adeguamento norme sulle distanze fra edifici in zona B1 e D1. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con propria sentenza n. 274/2006 sez. III ha dichiarato illegittima la norma sulla possibilità di rialzare gli edifici esistenti in zona A, qualora non si rispetti la distanza di 10 metri dagli edifici antistanti con pareti finestrate. Per analogia si ritiene quindi dover adeguare le norme a tale pronunciamento anche nelle altre parti del territorio, ovvero nei centri abitati (zone B1) e nelle aree industriali (zone D1).
- J. Inserimento della possibilità di realizzare parcheggi nelle fasce a verde in zona D2. Nelle zone industriali di espansione D2 è presente l'obbligo di destinare a verde una fascia di rispetto pubblica di 3 ml. in adiacenza alle strade di lottizzazione. Pur mantenendo la presenza delle alberature in tali aree si ritiene consentirvi anche la realizzazione di spazi di sosta, sempre pubblici, in modo da rispondere ad effettive esigenze di parcheggio delle imprese e contemporaneamente diminuire i costi di manutenzione.
- K. Modifica del parametro da volume a superficie per trasformazioni in zona D5. Con Regolamento Regionale Regolamento 9 febbraio 2007, n. 3/R "Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)" la regione Toscana ha disciplinato, all'articolo 12, gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi siti nel territorio rurale. In particolare al comma 3 si prevede che: "Eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal regolamento urbanistico sugli edifici e manufatti di cui al comma 1, sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento." Dato che le zone D5 del Regolamento Urbanistico vigente disciplinano specificamente interventi di recupero di edifici dismessi all'interno del territorio rurale si prevede di adeguare la normativa comunale a quanto disposto dalle norme regionali sopracitate.
- L. Introduzione della possibilità di realizzare volumi tecnici interrati in zona agricola. Lo sviluppo di tecnologie legate al recupero delle biomasse consente di utilizzare tali fonti di energia alternativa. Si prevede di favorirne lo sviluppo attraverso la introduzione della possibilità di realizzare volumi tecnici interrati da utilizzare come centrali termiche, secondo le disposizioni già contenute nel regolamento edilizio.

Dalla analisi dettagliata delle modifiche di cui si prevede l'introduzione si rileva che l'unica di queste che potrebbe interessare aspetti ambientali in senso stretto è quella riferita alla diversa disciplina per la realizzazione delle antenne per la telefonia mobile, che occorre quindi valutare in maniera specifica e con particolare attenzione.

Le altre modifiche sopra elencate riguardano invece tutte aspetti di dettaglio e di impatto limitato ai fini della presente valutazione e si ritiene che le stesse non abbiano o possano avere affetti sugli ambiti ambientali, tenendo conto comunque di due considerazioni:

1. in ambito urbanistico ogni variazione delle previsioni produce comunque delle modificazioni nell'ambiente e quindi in questo documento se ne valuta la rilevanza o meno;
2. nel caso specifico si tratta di varianti all'atto vigente e quindi la valutazione si opera sulle modifiche alle previsioni attuali, non analizzando le stesse come si trattasse di nuove previsioni.

E' opportuno, infine, considerare che la procedura V.A.S. sulla variante in oggetto è parte della Valutazione Integrata, prevista dagli articoli 11 e seguenti della legge regionale 1/2005, nonché dall'art. 4 del Regolamento Regionale 4/R del 9 febbraio 2007 e pertanto i risultati di questa Valutazione Ambientale Strategica, riferita prevalentemente agli effetti sulle risorse essenziali, si accompagneranno alla Relazione di sintesi della Valutazione integrata, contenente valutazioni anche su altri tipi di impatto, per la successiva adozione dell'atto.

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

L'allegato I del D. Lgs. 152/2006 stabilisce i criteri per la verifica di assoggettabilità ed è sulla base di questi parametri che si analizza il presente atto, in primo luogo per le sue specifiche caratteristiche:

- circa le caratteristiche della variante si rileva che questa, per il suo contenuto, natura e dimensioni, si inserisce in un **quadro di riferimento definito dal Piano Strutturale e non interferisce con altri progetti od altre attività e non influenza altri piani e programmi gerarchicamente ordinati;**
- circa la relazione della variante con problematiche ambientali di vario genere e/o livello **non si individua, per sua natura e dimensione, rilevanza tale da interagire con piani locali o con programmi comunitari che attengono alla promozione dello sviluppo sostenibile e, nello stesso tempo, non ha nessuna rilevanza rispetto a piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti od alla protezione delle acque.**

In secondo luogo, passando alla *valutazione dei diversi impatti di carattere ambientale*, si rileva che per le caratteristiche degli interventi descritti in dettaglio nel precedente capitolo dei "contenuti ed effetti dell'atto" *non si registra probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti*, salvo che per la normativa relativa al posizionamento delle antenne per la telefonia mobile, trattandosi per il resto di modeste modifiche ad una disciplina più ampia, su cui le modifiche proposte non incidono in modo significativo.

Analogamente non sono prevedibili *caratteri cumulativi degli impatti*, ne tantomeno la modesta natura della presente variante *non determina impatti di natura transfrontaliera.*

Essendo ogni nuovo elemento introdotto di natura urbanistica saranno principalmente i progetti esecutivi degli interventi che valuteranno le norme di sicurezza, strutturali e logistiche in grado di **escludere rischi per la salute umana o per l'ambiente anche in caso di eventuali incidenti.**

In ragione di quanto fin qui esposto si ritiene quindi che sia necessario il coinvolgimento all'Agenzia Regionale per l'Ambiente ARPAT, limitatamente all'esame delle nuove normative che riguardano la realizzazione di antenne per la telefonia mobile. A questo proposito si provvederà ad inviare alla sede di Siena dell'Agenzia una copia del presente rapporto e delle nuove normative proposte per ottenere il parere previsto all'articolo 22 comma 3 della legge regionale 10/10.

Una volta ottenuto, nel termine previsto di 30 giorni, il contributo del soggetto competente saranno formulate le conclusioni, proponendo la assoggettabilità o meno a verifica della nona variante al Regolamento urbanistico.

Poggibonsi 7 aprile 2010

geom. M. Martini
arch. P. Todaro

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Adriano Bartoli

(ALL.B)

UFFICIO TECNICO
COPIA
per gli atti d'ufficio





COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Gestione del territorio

e-mail qualitaurbana@comune.poggibonsi.si.it



All'Agenzia regionale per la
Protezione ambientale della
Toscana
Dipartimento di Siena
Loc. Ruffolo
53100 SIENA

OGGETTO: Richiesta parere ai sensi art. 22, comma 3^ della L.R. n. 10/2010

Con la presente si richiede il parere di assoggettabilità alla V.A.S. di cui all'art. 22, comma 3^ della L.R. n. 10/2010 concernente la modifica alla disciplina per la realizzazione delle antenne per la telefonia nel territorio del Comune di Poggibonsi.

A tal fine si allega il rapporto preliminare di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Arch. Adriano Bartoli, e l'estratto delle Norme Tecniche di Attuazione di riferimento della modifica di cui sopra.

Si resta pertanto a disposizione, ed in attesa del parere da parte di codesta rispettabile Agenzia, si confida una soluzione in tempi rapidi data l'urgenza di adottare il successivo provvedimento di variante.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Adriano Bartoli



(ALL.C)



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Settore Gestione del territorio

e-mail qualitaurbana@comune.poggibonsi.si.it

Oggetto: Nona variante al Regolamento Urbanistico . Modifica art. 17, comma 8^ servizi pubblici relativo all'installazione di impianti per il sistema radiotelevisivo e per la telefonia mobile. Parere assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Rilevato che la proposta di variante all'art. 17, comma 8, del Regolamento Urbanistico modifica le aree in cui è consentita l'installazione di impianti per il sistema radiotelevisivo e per la telefonia mobile estendendola anche alle zone A,B, C, D e F ai sensi del D.M. 1444/1968 di detto Regolamento alla relativa fascia di 300 metri e di 1000 metri da altri impianti,

Evidenziato che sostanzialmente trattasi di impianti per la telefonia mobile con apparati di ridotta potenza con una trascurabile influenza sul livello del campo elettromagnetico complessivo del territorio comunale;

Preso atto che peraltro trattasi di reti telefoniche pubbliche e quindi riferibili ad un numero limitato di impianti che sono utilizzati per garantire la copertura del territorio comunale;

Considerato che la rete è già strutturato da parte dei gestori telefonici per cui non si ravvedano particolari intensificazioni degli apparati infrastrutturali;

Considerato che la variante in questione proposta nell'attuale regolamento urbanistico oltre ad adeguare le norme alle vigenti disposizioni legislative e tutelare conseguentemente a livello di edificazioni le aree boscate e gli ambiti di reperimento di aree protette di interesse locale comporta effetti ambientali non significativi:

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, per gli effetti ambientali non significativi, si ritiene che non sia necessario sottoporre la variante all'art. 17, comma 8 del Regolamento Urbanistico alla procedura di V.A.S. di cui alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i. e alla Legge R.T. 12/02/2010 n. 10 e s.m.e i.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMBIENTE
Dott. Marco Neri

(ALL.D)

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
alla Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto conclusivo**

Visto il Rapporto Preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativamente alle modifiche oggetto della nona variante al Regolamento Urbanistico;

Vista la richiesta di parere ai sensi dell'art. 22, comma 3[^], della L.R. n. 10/2010 inviata in data 09/04/2010 prot. n. 10714 all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.);

Considerato che la suddetta Agenzia regionale non ha ritenuto fornire alcun contributo nel termine di 30 giorni di cui al comma 3[^] dell'art. 22 della L.R. 10/2010;

Vista la relazione del responsabile del Servizio Ambiente, individuato come supporto tecnico per le valutazioni ambientali, in cui si ritiene la non necessità di sottoporre la variante di cui trattasi alla procedura di V.A.S. ;

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, si conclude la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della nona variante al Regolamento Urbanistico, proponendo la *non assoggettabilità* ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010.

Poggibonsi 17/05/2010

geom. M. Martini
arch. P. Todaro


SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Adriano Bartoli

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Roberto Dottori

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Lucia Coccheri

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Poggibonsi, li 20 MAG. 2010

F.TO IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF
SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Carla Bimbi



Copia di atto amministrativo, costituita da n° 5 fogli, oltre agli allegati, riprodotta tramite sistema informatico automatizzato il giorno 20 MAG. 2010

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale.

Responsabile della immissione e della riproduzione: il Responsabile U.O. di Staff Segreteria Generale Dott.ssa Carla Bimbi.

Deliberazione diventa esecutiva il _____

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Carla Bimbi